

MANCATO ACCOGLIMENTO ISTANZA

La Commissione istituita presso l'ITL di _____

VISTO l'articolo 1, comma 214, della legge 11 dicembre 2016, n. 232;

VISTO il Decreto di costituzione della Commissione emanato il _____
dal Direttore dell'Ispettorato territoriale del lavoro

ESAMINATA l'istanza presentata in data _____ da:

Cognome _____ Nome _____

sexso M F nato/a a _____ il _____

volta ad ottenere i benefici di cui all'art. 1, comma 214, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, trovandosi nelle condizioni di cui alla lettera ____ dell'art. 1, comma 214, della legge medesima;

Data cessazione rapporto di lavoro _____

ESAMINATA la documentazione allegata alla citata istanza;

EFFETTUATE le verifiche di rito;

RITENUTO di non poter accogliere la domanda in premessa per le seguenti motivazioni:

VISTA la nota prot. n. _____ del _____

inviata al richiedente ai sensi dell'articolo 10-bis della legge n. 241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni, con la quale il Sig. _____ è stato informato dell'avvio del procedimento di rigetto dell'istanza;

DECIDE

di non accogliere l'istanza di ammissione ai benefici di cui all'articolo 1, comma 214, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.

La presente decisione viene redatta in tre copie autentiche, di cui una trasmessa all'INPS, una inviata all'istante, una conservata agli atti della Commissione.

Avverso il presente provvedimento potrà essere presentata istanza di riesame, entro 30 giorni dalla data di ricevimento dello stesso, innanzi all'Ispettorato Territoriale del Lavoro presso cui è stata presentata l'istanza.

LUOGO

DATA

firme dei componenti